

Publicato il 10/12/2024

**N. 22361/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 09488/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9488 del 2024, proposto da  
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Di  
Cagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per  
L'Ammodernamento delle P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento della Funzione Pubblica - Commissione Ripam, non costituiti  
in giudizio;

-OMISSIS--OMISSIS-, non costituita in giudizio;

*per l'accesso*

ai documenti denegati con nota trasmessa con pec in data 23.7.2024 della  
Direzione generale Organizzazione-Servizio II in relazione al “concorso

pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano (GU n. 88 del 08-11-2022) – Funzionario Archeologico (cod. 06);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l'odierna ricorrente riferisce di aver superato il concorso indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 88 dell'8 novembre 2022 per il reclutamento di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero della cultura (in posizione di “funzionario archeologico”), collocandosi al terzo posto della graduatoria;
- nella scelta delle sedi disponibili indicava, come prima preferenza, il Parco archeologico di Ostia Antica (per il quale vi era disponibilità di un posto) e, come seconda preferenza, la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Lecce e Brindisi;
- con decreto direttoriale DG-OR -OMISSIS- del-OMISSIS- il Ministero ha assegnato il Parco Archeologico di Ostia Antica alla candidata -OMISSIS- -OMISSIS-, collocatasi al sesto posto della graduatoria;
- con istanza presentata in data 7 luglio 2024 la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (cui è stata invece assegnata la sede della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Lecce e Brindisi) ha chiesto l'accesso alla documentazione prodotta ai fini concorsuali dalla candidata -OMISSIS- -OMISSIS-, con specifico riferimento “*ad eventuali titoli di precedenza che l'Amministrazione procedente ha ritenuto idonei affinché alla suddetta -*

OMISSIS- -OMISSIS- *venisse garantita priorità nella scelta della sede di servizio*”, precisando che *“Qualora tale priorità derivasse dall’applicazione della L. n. 104/1992, si chiede di restituire le autodichiarazioni prodotte allo scopo dalla suddetta - OMISSIS- -OMISSIS-, nonché tutta la documentazione acquisita dall’Amministrazione procedente allo scopo di verificare la veridicità di tali autodichiarazioni. Si chiede, in particolare, di restituire la documentazione funzionale all’individuazione del domicilio del disabile eventualmente in carico alla detta -OMISSIS- -OMISSIS-, onde verificare la congruità dell’assegnazione di tale candidata rispetto alle prescrizioni dell’art. 33 c. 5 della L. n. 104/1992 (...)*”, al fine di *“verificare che il Parco Archeologico di Ostia Antica sia effettivamente la sede più vicina ad un eventuale disabile in carico ad -OMISSIS- - OMISSIS- considerando che l’allegato all’avviso del 24 giugno 2024 contemplava quattordici sedi del Ministero della Cultura a Roma”*;

- il Ministero della cultura ha riscontrato la domanda con nota del 23 luglio 2024, con la quale, in dichiarato *“accoglimento dell’istanza di accesso”*, trasmetteva la documentazione richiesta oscurando i *“dati strettamente personali dei candidati controinteressati e dei soggetti terzi coinvolti”*;

- con il presente ricorso, notificato al Ministero della cultura in data 30 agosto 2024 e alla dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS- in data 6 settembre 2024, tempestivamente depositato, la ricorrente è insorta avverso la nota ministeriale ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., assumendo che la medesima, in spregio al suo tenore testuale, si sostanzia di fatto in un diniego, rilevandosi da essa soltanto la presenza di un soggetto *“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%”*, presumibilmente assistito dalla controinteressata dott.ssa - OMISSIS-, ma non essendo stato osteso il dato relativo al *“domicilio del predetto soggetto bisognoso di assistenza, se non per la sola generica ed inservibile indicazione della città di Roma”*, con conseguente impossibilità di verificare la corretta applicazione, da parte dell’amministrazione, dell’art. 33, co. 5, l. n. 104/1992 e ss.mm.ii., come richiamato anche nel decreto ministeriale del-OMISSIS-;

- il Ministero della cultura si è costituito in giudizio con atto di stile;

- la controinteressata dott.ssa -OMISSIS-, pur evocata in giudizio, non si è costituita;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2024, in vista della quale la ricorrente ha prodotto documentazione, la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso va accolto;
- la ricorrente vanta un interesse qualificato ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990 ad accedere alla documentazione richiesta (*i.e.*, titoli di preferenza fatti valere dalla dott.ssa -OMISSIS-, che la segue in graduatoria, al fine di ottenere quale sede di servizio il Parco Archeologico di Ostia Antica, con specifico riferimento al domicilio del soggetto bisognoso di assistenza), in forma integrale e non oscurata;
- come chiaramente rappresentato nell'istanza di accesso, infatti, tale documentazione è funzionale ad appurare se, nell'assegnazione alla controinteressata della predetta sede, richiesta anche dalla dott.ssa -OMISSIS- e da questa indicata come prima nell'ordine di preferenza, sia stato rispettato il disposto normativo di cui all'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992 – peraltro espressamente richiamato anche dal decreto ministeriale del-OMISSIS- – ai sensi del quale *“Il lavoratore di cui al comma 3 (che assiste una “persona con disabilità in situazione di gravità, n.d.r.) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;*
- l'istanza., peraltro, è stata esaustivamente motivata con riferimento alle ragioni che rendono necessaria la conoscenza della prefata documentazione (evidenziando, in particolar modo, la necessità di conoscere il domicilio del soggetto bisognoso di assistenza in carico alla controinteressata al fine di appurare il rispetto della citata previsione di legge), quale funzionale alla *“richiesta di annullamento/ riforma del Decreto direttoriale-OMISSIS-, rep. -OMISSIS- ed al corrispondente risarcimento del danno”* e alla tutela in giudizio dei propri diritti

soggettivi e interessi legittimi, apparendo tale atto *prima facie* illegittimo “*per violazione di legge ed eccesso di potere*” in quanto “*presumibilmente viziato da un utilizzo strumentale dell'eventuale priorità nella scelta della sede di servizio garantita dall'applicazione della L. n. 104/1992*”, sicché risulta soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 25, co. 2, l. n. 241/1990;

- ne consegue che sussistono i presupposti per l'accesso cd “difensivo” giusta il disposto dell'art. 24, co. 7, l. n. 241/1990 (“*Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (...)*”), come delineati dalla consolidata giurisprudenza sviluppatasi in materia;

- va opportunamente precisato, poi, che il dato che l'istante chiede di conoscere, ossia il domicilio del soggetto disabile assistito dalla controinteressata (strumentale, lo si ribadisce, ad appurare se sia stato correttamente applicato il disposto di cui all'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, come espressamente ribadito anche con l'odierno ricorso), non rientra nella categoria dei dati sensibili, né in quella dei dati “*idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*” per i quali l'ostensione è consentita solo se “*strettamente indispensabile*” e “*nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*” (i.e., “*se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale*”), come previsto dal medesimo art. 24, co. 7;

- ne consegue che la ricorrente vanta un diritto ad accedere in forma integrale alla documentazione oggetto dell'istanza di accesso del 7 luglio 2024 (i.e., autodichiarazioni presentate dalla controinteressata in funzione dell'assegnazione della sede, con particolare riferimento al dato relativo al domicilio del soggetto disabile dalla medesima assistito);

- ciò posto, è evidente che l'ostensione della documentazione richiesta con oscuramento proprio del dato in questione configura, nella sostanza, un diniego parziale all'accesso, illegittimo per le ragioni sopra evidenziate, perché

rende inintelligibile la specifica informazione che la ricorrente ha interesse a conoscere;

- in conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato al Ministero della cultura di consentire alla ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta con l'istanza del 7 luglio 2024 senza oscuramento del dato relativo al domicilio del soggetto disabile in carico alla controinteressata, rendendola disponibile mediante estrazione di copia e trasmissione per via telematica nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della cultura nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del soggetto controinteressato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero della cultura di esibire la documentazione richiesta con l'istanza del 7 luglio 2024, secondo quanto meglio precisato in parte motiva, nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna il Ministero della cultura a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024

con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Santoro Cayro**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.